

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35

Seduta del 29/09/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 953/2026, E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO CON I SIGNORI CAMPO CARMELINA E PUPILLO FRANCESCO E CON GLI AVVOCATI GIOVANNI PESCE, GIUSEPPE FILINCIERI RIZZA E ILARIA ZEPPA

L'anno Duemilaventisei il giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore 09:00, si è riunito il Consiglio Comunale presso i locali comunali della Sala Polifunzionale di Via N. Machiavelli n. 1, Fonte Nuova, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno, in PRIMA convocazione, sessione ORDINARIA .

Presiede l'adunanza il **Presidente del Consiglio Consigliere Comunale Claudio Floridi** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il **Segretario Comunale Francesco Rossi**, incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	Umberto Falcioni	Sindaco	Presente
2	Pierluca Evangelista	Consigliere	Presente
3	Cristian Capriotti	Consigliere	Presente
4	Irene Pescetelli	Consigliere	Presente
5	Paolo Narcisi	Consigliere	Presente
6	Simone Mogliani	Consigliere	Presente
7	Francesco Tangredi	Consigliere	Presente
8	Daphne Alceste Maria Giulia Barillaro	Consigliere	Presente
9	Fabio Traini	Consigliere	Presente
10	Claudio Floridi	Presidente del Consiglio	Presente
11	Alessandro Moretti	Consigliere	Presente
12	Stefano Arturo	Consigliere	Presente
13	Giampiero Vallati	Consigliere	Presente
14	Laura Suffer	Consigliere	Presente
15	Cesare Montebovi	Consigliere	Presente
16	Giacomo Prosperi	Consigliere	Presente
17	Mirko Di Buò	Consigliere	Assente
18	Emanuela Muccigrosso	Consigliere	Presente
19	Andrea Di Ruggero	Consigliere	Assente

20	Agostino Durantini	Consigliere	Presente
21	Giorgio Bertozzi	Consigliere	Assente
22	Antonio Di Pietro	Consigliere	Presente
23	Marco Troiani	Consigliere	Presente
24	Silvia De Blasis	Consigliere	Assente
25	Cristina Marinelli	Consigliere	Presente

Tot. Presenti n. 21	Tot. Assenti n. 4
---------------------	-------------------

Omissis (Discussione Registrata)

Illustra la proposta in discussione il Sindaco Falcioni.

Alle ore 10,42 esce il Consigliere Di Pietro. Presenti n. 20 Consiglieri, assenti n. 5 (Di Pietro, Bertozzi, De Blasis, Di Buò, Di Ruggero)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- in data 23 febbraio 2015, in via Palombarese km 19+100, si verificava un sinistro stradale con esito mortale in danno del sig. Pupillo Antonino;
- in relazione al predetto sinistro veniva instaurato un contenzioso giudiziario nei confronti, tra gli altri, del Comune di Fonte Nuova;
- il Tribunale di Tivoli con la sentenza di primo grado n. 980/2019 rigetta le domande di parte attrice e compensa le spese di lite.;
- la Corte d'Appello di Roma VI sezione civile con la sentenza n. 7213/2021 rigetta l'appello della controparte e compensa le liti;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1882/2024, disponeva il rinvio della controversia alla Corte d'Appello di Roma;
- la Corte d'Appello di Roma, Sezione V Civile, in sede di giudizio di rinvio, con sentenza n. 953/2026, pubblicata in data 4 febbraio 2026, accertava la concorrente responsabilità del Comune di Fonte Nuova e del sig. Pupillo Antonino nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20%, in relazione al sinistro verificatosi in data 23 febbraio 2015;
- con la medesima sentenza il Comune di Fonte Nuova veniva condannato, per i titoli indicati nella motivazione della pronuncia, al pagamento in favore dei soggetti danneggiati e, in particolare:
 - della sig.ra Campo Carmelina, iure proprio, della somma di euro 416.660,73, già rivalutata, oltre euro 972,00 per spese funerarie, oltre rivalutazione monetaria;
 - del sig. Pupillo Francesco, iure proprio, della somma di euro 389.087,73, già rivalutata;
 - della sig.ra Campo Carmelina e del sig. Pupillo Francesco, iure hereditatis e pro quota, della somma di euro 1.600,00 per danni al motoveicolo, oltre rivalutazione;

- degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e via via rivalutate sino alla data della sentenza e, successivamente, dei soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- con la medesima pronuncia il Comune veniva altresì condannato alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari Avv. Giovanni Pesce e Avv. Giuseppe Filincieri Rizza, delle spese relative ai diversi gradi di giudizio, per gli importi indicati nella sentenza e precisamente euro 29.195,00 per il primo grado, euro 18.500,00 per il giudizio di appello ed euro 14.000,00 per il giudizio di cassazione, con distrazione in loro favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

DATO ATTO CHE

- la predetta sentenza costituisce titolo giudiziale dal quale deriva l'obbligazione di pagamento a carico dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'obbligazione derivante dalla citata sentenza non risulta essere stata assunta nell'ambito dell'ordinaria procedura di spesa dell'Ente e, pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della relativa obbligazione ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- a seguito dell'incontro tenutosi in data 15 luglio 2026 presso la sede comunale tra i rappresentanti dell'Ente, i creditori e i rispettivi legali, le parti hanno avviato interlocuzioni finalizzate alla definizione bonaria della posizione debitoria derivante dalla sentenza;
- nell'ambito di tali interlocuzioni è stata raggiunta un'intesa volta a definire transattivamente i rapporti economici derivanti dalla predetta pronuncia, evitando l'avvio o la prosecuzione di procedure esecutive nei confronti dell'Ente e consentendo una dilazione del pagamento;

CONSIDERATO CHE

- i Signori Campo Carmelina e Pupillo Francesco hanno conferito agli Avv.ti Giovanni Pesce, Giuseppe Filincieri Rizza e Ilaria Zeppa specifico incarico professionale, sulla base del contratto di prestazione professionale del 5 giugno 2023;
- con procura notarile del 9 luglio 2026 i predetti creditori hanno conferito agli Avv.ti

Giovanni Pesce, Giuseppe Filincieri Rizza e Ilaria Zeppa procura a transigere e all'incasso, autorizzandoli, tra l'altro, a concordare con il Comune modalità, tempi e riparto dei pagamenti e a incassare le somme dovute per sé e per conto dei propri assistiti;

- le parti hanno proceduto alla ricostruzione e quantificazione delle somme dovute in esecuzione della sentenza, tenendo conto del capitale, della rivalutazione, degli interessi, delle spese funerarie, dei danni al motoveicolo e delle spettanze legali;
- in esito alla predetta attività di quantificazione, le parti hanno determinato consensualmente l'importo complessivo da corrispondere in euro 992.852,55, così articolato:
 - euro 907.789,63 a titolo di risarcimento, comprensivo di capitale rivalutato e interessi sino al 29 gennaio 2026, nonché delle spese funerarie e del danno al motoveicolo come quantificati nell'accordo;
 - euro 40.052,70 per onorari, spese e accessori, compresi, spettanti all'Avv. Giuseppe Filincieri Rizza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
 - euro 45.010,22 per onorari e accessori, compresi, spettanti all'Avv. Giovanni Pesce, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

per complessivi euro 85.062,92 a titolo di spettanze legali distratte;

- nell'ambito del predetto importo complessivo, le parti hanno concordato il seguente riparto:
 - euro 317.726,37 in favore della sig.ra Campo Carmelina;
 - euro 317.726,37 in favore del sig. Pupillo Francesco;
 - euro 181.178,66 in favore dell'Avv. Giovanni Pesce, di cui euro 136.168,44 quale compenso professionale ed euro 45.010,22 per spettanze legali distratte;
 - euro 108.136,92 in favore dell'Avv. Giuseppe Filincieri Rizza, di cui euro 68.084,22 quale compenso professionale ed euro 40.052,70 per spettanze legali distratte;
 - euro 68.084,22 in favore dell'Avv. Ilaria Zeppa quale compenso professionale;

RILEVATO CHE

- le parti hanno concordato che l'importo complessivo di euro 992.852,55 sarà corrisposto dal Comune in forma dilazionata mediante tre rate, secondo le modalità stabilite nello schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione;
- la prima rata, pari ad euro 500.000,00, dovrà essere corrisposta entro il 15 ottobre 2026;
- la seconda rata, pari ad euro 250.000,00, dovrà essere corrisposta entro il 30 settembre 2027;

- la terza e ultima rata, pari ad euro 242.852,55, dovrà essere corrisposta entro il 30 settembre 2028;
- il complessivo importo delle tre rate ammonta ad euro 992.852,55;
- l'accordo transattivo prevede, a fronte dell'integrale pagamento dell'importo concordato, la rinuncia dei creditori e dei professionisti ad ogni ulteriore pretesa nei confronti del Comune connessa al sinistro del 23 febbraio 2015, alla sentenza n. 953/2026 e ai procedimenti giudiziari correlati;
- in particolare, l'accordo prevede che nulla sarà ulteriormente dovuto dal Comune, a decorrere dal 29 gennaio 2026, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme oggetto della transazione;
- l'accordo prevede altresì la rinuncia all'avvio o alla prosecuzione di procedure esecutive nei confronti dell'Ente, subordinatamente all'integrale adempimento delle obbligazioni assunte dal Comune;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- la definizione transattiva della controversia risponde all'interesse pubblico dell'Ente in quanto consente di definire una posizione debitoria derivante da una pronuncia giudiziaria, evitando l'ulteriore maturazione degli accessori del credito oggetto di rinuncia transattiva;
- la rateizzazione dell'importo complessivo consente di distribuire l'onere finanziario sugli esercizi 2026, 2027 e 2028, secondo quanto previsto dall'accordo;
- la definizione bonaria consente altresì di evitare, nei limiti derivanti dall'osservanza dell'accordo, l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive nei confronti dell'Ente, con i conseguenti ulteriori oneri e rischi finanziari;
- la definizione transattiva consente all'Ente di predeterminare l'esatto ammontare della propria esposizione finanziaria e di evitare l'ulteriore maturazione degli interessi e della rivalutazione monetaria nei termini previsti dall'accordo;
- l'importo complessivo concordato costituisce il limite dell'obbligazione finanziaria assunta dal Comune in relazione alla definizione transattiva della posizione in esame;

RITENUTO

- di dover procedere al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, della legittimità del debito derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di

Roma n. 953/2026;

- di dover contestualmente approvare lo schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di ritenere conveniente e conforme all'interesse pubblico dell'Ente la definizione transattiva della posizione mediante il pagamento dell'importo complessivo di euro 992.852,55, alle condizioni e con le modalità stabilite nell'accordo;
- di ritenere che la definizione transattiva consenta di evitare ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure giudiziarie ed esecutive e dalla maturazione degli accessori del credito, nonché di programmare la relativa spesa mediante la rateizzazione concordata;

DATO ATTO

- che la spesa complessiva di euro 992.852,55 trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 111.10.022 del bilancio di previsione 2026-2028;
- che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 42, 49, 193, 194, comma 1, lett. a), e 239;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 1882/2024;
- la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione V Civile, n. 953/2026;
- lo schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione;

Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. DI RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione V Civile, n. 953/2026, pubblicata in data 4 febbraio 2026, emessa in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1882/2024, relativo al sinistro del 23 febbraio 2015.
3. DI DARE ATTO che, ai fini della definizione transattiva della posizione debitoria derivante dalla predetta sentenza, le parti hanno concordato nell'importo complessivo di euro 992.852,55 la somma che il Comune corrisponderà ai Signori Campo Carmelina e Pupillo Francesco e agli Avvocati Giovanni Pesce, Giuseppe Filincieri Rizza e Ilaria Zeppa, secondo il riparto e le modalità indicate nell'accordo transattivo allegato.
4. DI APPROVARE lo schema di "Accordo/Atto di Transazione" tra il Comune di Fonte Nuova, i Signori Campo Carmelina e Pupillo Francesco e gli Avvocati Giovanni Pesce, Giuseppe Filincieri Rizza e Ilaria Zeppa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
5. DI DARE ATTO che l'importo complessivo di euro 992.852,55 sarà corrisposto secondo il seguente piano di pagamento:
 - euro 500.000,00 entro il 30 settembre 2026;
 - euro 250.000,00 entro il 30 settembre 2027;
 - euro 242.852,55 entro il 30 settembre 2028.
 - DI DARE ATTO che, a fronte dell'integrale pagamento delle somme concordate, i creditori e i professionisti, ciascuno per quanto di competenza, rinunciano alle ulteriori pretese nei confronti del Comune derivanti dal sinistro del 23 febbraio 2015, dalla sentenza n. 953/2026 e dai procedimenti giudiziari connessi, nei termini e alle condizioni stabiliti nell'accordo transattivo.
 - DI DARE ATTO che, in particolare, l'accordo transattivo prevede la rinuncia alle ulteriori pretese relative a interessi e rivalutazione monetaria sulle somme oggetto della transazione, nei termini stabiliti dall'accordo medesimo, nonché la rinuncia all'avvio o alla prosecuzione di procedure esecutive, subordinatamente all'integrale e puntuale adempimento degli obblighi assunti dal Comune.
 - DI DARE ATTO che la complessiva spesa di euro 992.852,55 trova copertura finanziaria

sul capitolo di bilancio 111.10.022 del bilancio di previsione 2026-2028;

- DI DEMANDARE al Responsabile del competente Servizio e al Responsabile del Servizio finanziario, ciascuno per quanto di competenza, l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento, ivi compresi gli atti di impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dall'accordo transattivo.
- DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dell'accordo transattivo approvato con il presente provvedimento, autorizzandolo altresì ad apportare all'atto eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione, purché non comportino maggiori oneri a carico dell'Ente né modificazioni sostanziali delle obbligazioni approvate dal Consiglio.
- DI DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio viene effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e che gli adempimenti conseguenti saranno effettuati dai competenti Responsabili secondo la disciplina contabile vigente.
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli adempimenti di competenza.
- DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio
Consigliere Comunale Claudio Floridi**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm)*

**Il Segretario Comunale
Francesco Rossi**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm)*